



7069

Oggetto 14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8282/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 06/02/2014
- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8282-2010 proposto da:

OE , elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CAVALIERE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTEBELLI QUARTO giusta delega in calce;

- ricorrente -

2014

427

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RIMINI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

- controricorrente -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4/2009 della COMM.TRIB. ~~PROV.~~ ^{REG.}

di BOLOGNA, depositata il 09/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il controricorrente l'Avvocato ~~ERMAN~~ che ha
chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4/10/09 depositata il 9/2/09, la CTR dell'Emilia, confermava la decisione con cui la CTP di Rimini aveva rigettato il ricorso proposto da EO avverso l'avviso di liquidazione con il quale erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per avere la contribuente acquistato un immobile coi benefici "prima casa", pur essendo comproprietaria, unitamente al marito, di altro immobile sito nello stesso comune. I giudici d'appello ritenevano che la titolarità di beni in comunione coi coniuge, ostativa al beneficio, non doveva ritenersi limitata ai beni acquisiti in comunione legale, non rilevando il regime patrimoniale della separazione dei beni adottato dai coniugi.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la contribuente con tre motivi. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Cot primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se all'atto di acquisto di una casa di abitazione non di lusso da parte di un soggetto coniugato in regime di separazione dei beni e separato di fatto, già titolare in comunione ordinaria con il coniuge per atto intervenuto prima del

matrimonio del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare, si applichi l'aliquota del 3 per cento prevista dalla nota II bis all'art. 1, Tariffa, parte I DPR 26/4/1986 n. 131 interpretata in modo conforme alla Costituzione".

2. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art 360, 1° co, n. 5, cpc l'omessa motivazione sui ilievi, d'incostituzionalità della disposizione applicata, da lei mossi in relazione agli artt. 3, 29 e 31 Cost.

3. Col terzo mezzo, si solleva la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., della nota II bis lett. b) all'art 1, Tariffa, parte I DPR 26/4/1986 n. 131, laddove interpretata nel senso che il termine "comunione con il coniuge" debba intendersi riferito a qualsiasi comunione, anche se ordinaria e riferita ad un atto d'acquisto stipulato prima del matrimonio e pure se sia intervenuto uno stato di separazione di fatto.

4. Il ricorso va rigettato. 5. A norma dell'art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, nota II bis lett. b), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" occorre che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari: "di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare". In costanza di contitolarità dei menzionati diritti



reali su un immobile sito nel comune ove è ubicato quello da acquistare, il beneficio fiscale è, dunque, precluso, a prescindere dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi: il riferimento alla "comunione con il coniuge" senza ulteriore qualificazione depone univocamente in tal senso, tanto più che la distinzione circa il titolo della comunione stessa viene operata nella successiva lett. c) della medesima nota II bis della Tariffa per escludere l'accesso all'agevolazione a chi ne abbia, in precedenza, fruito in riferimento all'intero territorio nazionale. 5. La disposizione, infatti, persegue lo scopo d'incentivare l'investimento del risparmio nell'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a "prima casa", sicchè, ove i coniugi siano già contitolari -sia in comunione legale che convenzionale- di una casa, opera la presunzione legislativa che la stessa sia, appunto, destinata ad "abitazione della famiglia", con conseguente esclusione dell'agevolazione per il successivo acquisto.

6. Ora, se un'interpretazione della legge tributaria conforme a principi che presidiano il momento patologico della vita coniugale induce a ritenere che la destinazione dell'immobile ad abitazione familiare venga meno per effetto della separazione legale -in cui cessa il dovere della coabitazione al quale i coniugi sono tenuti ex art. 143 cc (dovere positivamente considerato da questa Corte per ritenere integrato il requisito della residenza imposto dalla norma agevolativa, cfr.

Cass. n. 13085 del 2003; ord. n. 2109 del 2009; n. 16355 del 2013)- tale conclusione non può valere nell'ipotesi, qui dedotta, della separazione di fatto. 7. A parte che, secondo quanto riportato in seno al controricorso (che fa riferimento alle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio), alla data dell'acquisto la ricorrente non era ancora separata di fatto dal marito, sicchè in *parte qua* il ricorso difetta di autosufficienza, va qui applicato, per identità di *ratio*, il principio enunciato a proposito del requisito della residenza, secondo cui il beneficio va riconosciuto unicamente « chi possa dimostrare di possederlo in base a dati certificati -risultanze anagrafiche-, restando escluso che possano esser prese in considerazione situazioni di fatto con essi contrastanti (cfr. Cass. n. 1173 del 2008; 1530 del 2012); principio che è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale, di per se di stretta interpretazione, deve essere, appunto, ancorato a un dato certo (e tale non è la separazione di fatto) che certifichi la situazione fattuale enunciata nell'atto di acquisto.

8. I dubbi di costituzionalità della norma applicata in sede di decadenza dell'agevolazione sono manifestamente infondati: la perdita dell'agevolazione non consegue alla celebrazione delle nozze, come pare opinare la ricorrente, ma ad un secondo acquisto immobiliare, di tal chè la libertà di contrarre matrimonio ed il diritto alla formazione della famiglia non

traggono alcun *vulnus* dalla disposizione censurata, laddove l'art. 3 vieta che situazioni analoghe siano sottoposte a trattamenti diversi e non postula anche che situazioni diverse siano sottoposte al medesimo trattamento.

9. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. 10. La novità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.

Il Consigliere estensore

Deve far parte del

Il Presidente

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

L. 26 MAR. 2014

26 MAR 2014



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

[Signature]